

LA REVISIONE COOPERATIVA COME SUPPORTO GESTIONALE E COERENZA MUTUALISTICA

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2026
h. 17.00/19.00

CATERINA CILENTO

Responsabile Nazionale Ufficio
Revisioni di UE.COOP



La revisione cooperativa come supporto gestionale e garanzia di coerenza mutualistica

1. Introduzione

La revisione cooperativa rappresenta uno dei pilastri del sistema cooperativo italiano, assumendo una doppia valenza: **strumento di vigilanza** (in particolare: per accertare la natura mutualistica dell'ente, l'assenza di scopi di lucro dell'ente e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura) e **strumento di supporto gestionale** (funzione assistenziale a tutela del movimento cooperativo).

La revisione cooperativa agisce come un manutentore dell'identità, assicurando che lo scopo ultimo resti il beneficio dei soci e della comunità, e non la massimizzazione del profitto per pochi attraverso la progressiva perdita di identità e l'assimilazione alle imprese for-profit.

La sua funzione non si limita, però, alla verifica formale degli adempimenti amministrativi e contabili ma comprende un'attività di preparazione e successivo accompagnamento che mira a migliorare la qualità della gestione, a prevenire irregolarità e a consentire il rispetto dei principi e delle regole mutualistiche

Il revisore non si sostituisce all'Organo amministrativo né entra nel merito delle scelte aziendali.



2. Quadro normativo di riferimento

La disciplina della revisione cooperativa trova fondamento e riferimenti in diversi provvedimenti normativi, tra cui:

2.1 Costituzione della Repubblica Italiana

- **Art. 45:** riconosce la funzione sociale della cooperazione “a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” e affida allo Stato il compito di promuoverne e favorirne lo sviluppo, assicurando i controlli necessari.

2.2 Codice Civile

- **Artt. 2511 e 2545 octies c.c.:** definiscono natura, criteri, requisiti e regole di funzionamento delle società cooperative;
- **Art. 2545 quaterdecies c.c.:** prevede la vigilanza governativa per tutte le cooperative, secondo modalità e procedimenti previsti da leggi speciali;
- **Art. 2545-quinquiesdecies:** prevede il controllo giudiziario;
- **I rimanenti Artt. 2545 novies - 2545-octiesdecies:** definiscono le vicende modificative ed estintive e i provvedimenti sanzionatori adottabili dall'autorità di vigilanza.



2.3 Decreto Legislativo 220/2002

È, al momento, il principale riferimento normativo e operativo della vigilanza sugli enti cooperativi e, con riferimento alla revisione ordinaria, detta disposizioni in materia di:

- autorità di vigilanza;
- modulistica di revisione
- oggetto ed esiti della revisione cooperativa;
- modalità e soggetti abilitati;
- periodicità della revisione (con cadenza generalmente biennale, annuale nei casi previsti dalla normativa);

Attenzione al variare delle condizioni che determinano la revisione annuale (ex art. 15, comma 1, Legge 59/1992) e il pagamento della maggiorazione del contributo di revisione.

- **obbligo di certificazione del bilancio** (ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 220/2002 e art. 15, comma 2, della Legge 59/1992), [mancando la quale l'ente può essere sottoposto alla gestione commissariale] per il superamento dei limiti di:
- valore della produzione superiore a 60 mln €,
 - riserve indivisibili superiori a 4 mln €,
 - prestiti o conferimenti dei soci finanziatori >2 mln €,
 - presenza di partecipazioni di controllo in SPA,

SEGUE



(2.3 Decreto Legislativo 220/2002)

- **fatturato superiore a 22.523.684,69 €;** (ad oggi sono in vigore i parametri stabiliti dal D.M. 31/01/2005)
- **partecipazioni di controllo in SRL**
- **cooperative edilizie di abitazione che si iscrivano all'albo delle società cooperative edilizie di abitazione in presenza di programma costruttivo già realizzato o in corso** (albo che potrebbe essere riformato)
- provvedimenti

2.4 Altra normativa rilevante

- **D.M. 23 giugno 2004:** regolamento sui criteri per la qualificazione degli enti cooperativi e per l'attività di vigilanza. (albo società cooperative);
- **D.M. 6 dicembre 2004:** campo di applicazione, modalità di svolgimento e durata della revisione, risultanze, mancata revisione, adozione dei provvedimenti sanzionatori;
- **Leggi regionali** e per le regioni a statuto speciale.





3. Finalità della revisione cooperativa

Secondo l'articolo 4 del D.lgs. 220/2002, la revisione ha tre finalità fondamentali:

- a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
- b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale (versamento integrale del capitale sociale e ruolo dei soci), la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- c) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale (come da apposito regolamento).

SEGUE



(3. Finalità della revisione cooperativa)

Il revisore, in particolare:

- accerta la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio (verificando che lo stesso sia correttamente redatto e approvato nei termini di legge), comprensivo della nota integrativa e del verbale di approvazione, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (verificando, altresì, che esse contengano le informazioni obbligatorie per legge) nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio; (bilancio in forma ordinaria, abbreviato, micro imprese)
Prevenzione e Gestione Crisi: Verifica, attraverso indicatori di bilancio, la presenza o meno di segnali di squilibrio economico-finanziario e la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale.
- Verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.
- il rispetto o meno della condizione di **prevalenza** (anche ai fini delle comunicazioni obbligatorie da effettuarsi nei confronti dell'albo delle società cooperative);
- la corretta gestione e distribuzione dei ristorni (anche alla luce delle previsioni ex OIC 28 sull'imputazione dei ristorni a conto economico);
- la coerenza tra oggetto sociale, attività effettivamente svolte e inquadramento all'albo delle società cooperative (Sezione, Categoria e Sottocategoria).



4. La revisione come utile strumento di supporto

Oltre agli obblighi di legge, la revisione cooperativa rappresenta un **importante strumento di supporto e accompagnamento**. In particolare, essa contribuisce a:

4.1 Miglioramento della governance

Durante la revisione vengono valutati:

- il corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione ([periodicità, rendicontazione](#));
- l'effettivo coinvolgimento dei soci in Assemblea;
- il corretto funzionamento degli organi di controllo e di revisione legale dei conti (ove presenti) ([nomina organo di controllo ex art. 2477 c.c.](#))
- la consapevolezza di ruoli e responsabilità ([opportuna la presenza del rappresentante legale in sede di revisione, oltre che dei Consulenti](#))

Il revisore può altresì formulare suggerimenti (e raccomandazioni) agli Amministratori per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale.

4.2 Prevenzione delle irregolarità

Grazie ai controlli periodici, la revisione:

- individua criticità prima che diventino problemi gravi o irreversibili;
- favorisce l'adozione di procedure interne più efficaci;
- aiuta a rispettare gli adempimenti obbligatori.



5. Conclusioni

La revisione cooperativa, disciplinata principalmente dal D.lgs. 220/2002 e dal Codice civile, rappresenta uno strumento essenziale per garantire:

- **rispetto della normativa di settore e regolarità gestionale,**
- **monitoraggio della situazione economico-finanziaria,**
- **rispondenza alle finalità mutualistiche.**

Essa non rappresenta solo una forma di controllo ma un vero e proprio **strumento di supporto agli Amministratori.**



Grazie per l'attenzione

